

Alunno assente, la scuola è assolta

Il dovere di garantire la frequenza ricade solo sui genitori

DI MARIO D'ADAMO

Non basta iscrivere i figli a scuola per essere a posto. Poi bisogna controllare che ci vadano per davvero. Una precisazione importante, questa che arriva dalla Corte di cassazione con una recente sentenza (la n. 33847 del 4 settembre scorso) sulla responsabilità dei genitori circa l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei loro figli. Una precisazione importante soprattutto ora che, da quest'anno, l'obbligo scolastico dura fino al primo biennio delle superiori. La Suprema corte ha precisato che i genitori sono tenuti non solo a iscrivere i figli a una scuola ma a controllare che la frequentino regolarmente. Non riveste alcuna importanza il fatto che la scuola non abbia comunicato loro le numerose assenze effettuate o che la comunicazione non sia arrivata. La scuola, insomma, può essere assolta per la mancata comunicazione. La famiglia no.

Le modalità per assicurarsene, tuttavia, sono le stesse utilizzate per garantire l'incolumità dei propri figli, anche se non è necessario, né la sentenza lo lascia intendere, che li si debba accompagnare fino in classe, con il conseguente affollamento di aule e corridoi. È sufficiente, come avviene usualmente, che gli alunni siano consegnati al personale incarica-

to di riceverli. Insegnanti, collaboratori, assistenti controllano la scuola in modo che, una volta entrato, nessuno possa uscirne senza essere visto. È importante, nei



momenti e negli spazi di raccolta degli alunni all'inizio e al termine delle lezioni, che i responsabili (genitori e personale della scuola) si possano reciprocamente riconoscere, in modo che la vigilanza non subisca interruzioni o sospensioni. È un elemento fondamentale, questo della continuità della vigilanza, che occupa tutte le pronunce e le decisioni dei vari organi giurisdizionali, a cominciare dal famoso parere del Consiglio di stato del 1982 sullo sciopero

degli insegnanti e sugli obblighi di custodia degli alunni.

■ SE VANNO DA SOLI

In quasi tutte le regioni e città si studiano e si applicano piani che consentano agli alunni di percorrere a piedi e in sicurezza il tragitto casa-scuola e viceversa, e quasi ovunque le assicurazioni scolastiche coprono la responsabilità degli incidenti in itinere. Se il percorso avviene senza accompagnamento, come spesso accade soprattutto nei centri minori, ciò si porrebbe in contrasto con il principio, sancito dalla Cassazione, del controllo che quotidianamente i genitori devono svolgere sui loro figli.

■ LE ASSICURAZIONI

Non ci sono assicurazioni che tolgano o attenuino le conseguenze responsabilità, neppure se i percorsi sono presidiati, gli alunni sono conosciuti da chi li controlla e se, in ragione di ciò, è possibile, almeno sotto il profilo della sicurezza, ritenere non si determinino inconvenienti. E allora bisogna pur dire che la sentenza della Cassazione è stata emanata in relazione a un caso limite, quello di un bimbo nomade che aveva accumulato un elevato numero di assenze da scuola, e che il principio sancito deve essere interpretato alla luce del caso stesso.

■ IL BUON PADRE

In altre parole, una normale diligenza, esercitata con i criteri del

buon padre di famiglia, che conosce il grado di affidabilità dei propri figli, è parametro sufficiente per dimostrare che il controllo viene eseguito. Si potrà così da un lato evitare gli eccessi di un accompagnamento fin dentro le aule di scuola e fino ai 16 anni (ha scritto qualcuno), dall'altro permettere sia agli alunni di muoversi negli spazi cittadini con maggiore libertà sia ai genitori di non coltivare ansie per il timore di non aver fatto fino in fondo il loro dovere.

■ LE COLPE DELLA SCUOLA

In tema di obbligo scolastico, i genitori, se non esercitano la dovuta cura nei confronti dei loro figli, possono finire davanti al giudice (anche se per un'ammenda di soli 30 euro, salvo recidiva), ma anche la scuola ha i suoi doveri da osservare. E non solo la scuola. Innanzitutto il sindaco del comune, il quale, ai sensi dell'articolo 114 del dlgs 16 aprile 1994, n. 297, ha l'obbligo di trasmettere alle scuole «l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico».

L'elenco è poi confrontato con i registri degli alunni effettivamente iscritti e frequentanti, «al fine di accertare chi siano gli inadempienti», e inadempienti, s'è visto, sono anche quelli che, pur iscritti, non frequentano la scuola o fanno troppe, ingiustificate assenze. L'ufficio di segreteria deve controllare che vi sia corrispondenza tra obbligati e iscritti, gli insegnanti tra iscrit-

ti e frequentanti. Personale di segreteria e insegnanti segnalano le anomalie al dirigente scolastico, questi gira l'informazione al sindaco, il quale ammonisce i responsabili (genitori, tutori ecc.). Se l'ammonizione non dà risultato, il sindaco segnala il fatto alla magistratura e parte così un meccanismo che può condurre fino in Cassazione. Nel 1955 nasce nelle scuole elementari la cosiddetta anagrafe scolastica (cartacea), nel 1992 è introdotto in tutte le scuole il fascicolo personale, che con il foglio notizie segue l'alunno nei suoi eventuali trasferimenti. In caso di trasferimento, le scuole si devono passare le informazioni. Ogni scuola deve tenere attiva l'attenzione fintanto che non riceva conferma dell'avvenuto trasferimento. Se non è avvenuto, torna dal sindaco. Tutte le descritte operazioni valgono per la durata dell'obbligo scolastico (ora 16 anni). Nel passaggio alle superiori, la domanda deve essere presentata tramite il preside della scuola media inferiore frequentata, il quale è così in grado di conoscere di quali e quanti alunni continua regolarmente il percorso scolastico. L'anagrafe scolastica telematica non è ancora completamente operativa. Quando avverrà, forse entro l'anno, cesserà l'anagrafe cartacea delle scuole e i controlli potranno essere eseguiti, accedendo a un'unica, uniforme banca dati on-line. (riproduzione riservata)